

DIRETTIVE APPROVATE DAL COMITATO AGEVOLAZIONI IL 19 MARZO 2025

DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO DELLA SEZIONE SEPARATA DENOMINATA “SEZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE” DEL FONDO ROTATIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 251, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394, ISTITUITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 474, LETTERA B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

IL COMITATO AGEVOLAZIONI

- i. il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, ha istituito un fondo a carattere rotativo (“**Fondo 394/81**”);
- ii. la legge 24 aprile 1990, n. 100, e s.m.i., recante “*Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all'estero*”, ha istituito la SIMEST e ne disciplina l’operatività;
- iii. il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante Disposizioni in materia di commercio con l'estero, all'articolo 25 (*Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario*) ha disposto e disciplinato l'attribuzione alla SIMEST, a decorrere dal 1° gennaio 1999, della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui anche al Fondo 394/81 (SIMEST in tale qualità è definita anche come “**Gestore del Fondo 394**”);
- iv. l’articolo 1, comma 2, lettera *h-quinquies*), della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni, ha disposto che SIMEST “*provvede in particolare in base ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*”;
- v. l’articolo 1, comma 474, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**Legge di Bilancio 2025**), ha previsto l’istituzione nell’ambito del Fondo 394/81, di una nuova sezione denominata «**Sezione investimenti infrastrutture**», avente carattere di rotatività, gestita da SIMEST in regime di contabilità separata e destinata all’acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane;
- vi. l’articolo 1, comma 476, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha stabilito che agli interventi di cui al comma 474, lettera *b*), non si applica l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- vii. l’amministrazione del Fondo 394/81 e della «*Sezione investimenti infrastrutture*», è affidata al Comitato interministeriale denominato “Comitato Agevolazioni”, di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni;

- viii. l'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni e competenze riguardanti la Convenzione per la gestione del Fondo 394/81;
- ix. la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 *“Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”* e, in particolare, la Sezione 4.2 recante *“Il criterio dell’operatore in un’economia di mercato”*;
- x. la comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01 del 16 dicembre 2021 *“Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”* che richiama la predetta comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Direttive si intendono per:

“Comitato”: indica il Comitato Agevolazioni, di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, competente all’amministrazione del Fondo 394/81;

“Comunicazione”: indica la comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01 del 16 dicembre 2021 *“Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”* che richiama la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 *“Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” e, in particolare, la Sezione 4.2 “Il criterio dell’operatore in un’economia di mercato”*;

“Convenzione 394”: indica la Convenzione in essere tra il Ministero e SIMEST avente a oggetto *“La gestione del fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST S.p.A.”* tempo per tempo vigente;

“ESG” (environmental, social and governance): indica una strategia volta a creare valore per l’investitore attraverso logiche di investimento orientate al medio-lungo periodo che integrino l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo;

“Filieri Produttive”: indica le imprese italiane che intervengono, in qualità di fornitori di beni e/o servizi, in una o più delle fasi e delle attività necessarie per l’esecuzione dei Progetti Target;

“Fondo 394/81”: indica il fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 gestito da SIMEST (in tale qualità definita come **“Gestore del Fondo 394”**);

“Interventi”: indica gli interventi realizzati a valere sulle risorse della Sezione Infrastrutture a favore dei processi di internazionalizzazione e crescita sui mercati internazionali delle Società Target;

“Lead Investor” indica nell’ipotesi di Intervento realizzato da SIMEST in co-investimento (i) con un solo Operatore Privato, tale Operatore Privato, e (ii) con più Operatori Privati, l’Operatore Privato capofila degli stessi;

“Ministero”: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

“Operatori Privati” o **“Partner Industriali”**: indica primarie imprese italiane impegnate nella catena dei lavori e delle forniture di progetti infrastrutturali internazionali di interesse strategico, titolari delle relative concessioni;

“Penisola Arabica”: indica i seguenti paesi della penisola Arabica: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar;

“Progetto Target”: indica complessivamente i grandi progetti infrastrutturali internazionali, oggetto degli Interventi con il coinvestimento di Partner Industriali;

“Sezione Infrastrutture”: indica la sezione separata denominata “Sezione investimenti infrastrutture” del Fondo 394/81, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 474, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

“SIMEST”: indica la Società italiana per le imprese all’estero - SIMEST S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, in qualità di Gestore del Fondo 394;

“SPV”: indica il veicolo societario attraverso cui Sezione Infrastrutture potrà effettuare gli Interventi e all’uopo costituito per la realizzazione dei Progetti Target;

“Società Target”: indica le società, anche SPV, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane, oggetto degli Interventi e che realizzeranno i Progetti Target;

“Strumenti di Investimento”: indica gli strumenti di investimento di cui al Paragrafo 3.2.

2. INDIRIZZI GENERALI PER L'OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

2.1 La missione principale di Sezione Infrastrutture è promuovere l’avvio di una nuova operatività *equity/debt* per supportare le imprese italiane impegnate nella catena dei lavori e delle forniture di progetti infrastrutturali internazionali di interesse strategico, con il coinvolgimento delle Filiere Produttive.

2.2 La Sezione Infrastrutture intende supportare la competitività delle imprese italiane in contesti strategici internazionali e abilitare l’accesso di altri investitori istituzionali e di capitali pubblici e privati (effetto moltiplicatore), in progetti infrastrutturali con ritorni attesi nel lungo periodo.

2.3 I Progetti Target riguardano tipicamente progettualità assimilabili ad interventi in *project financing* o di partenariato pubblico – privato (“PPP”) e relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a

concessioni pubbliche di progettazione, costruzione e/o gestione in settori prioritari quali acqua, sanità/infrastrutture sociali, infrastrutture di trasporto, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

2.4 La Sezione Infrastrutture investe in Strumenti di Investimento illiquidi.

2.5 Nell'ambito degli Interventi, la Sezione Infrastrutture riveste il ruolo di *follower investor* di minoranza rispetto al Lead Investor, che tipicamente effettua operazioni di maggioranza o minoranza rilevante nelle Società Target.

In particolare, l'investimento della Sezione Infrastrutture sarà sempre di minoranza rispetto: (i) all'ammontare complessivo delle risorse richieste dal Progetto Target; (ii) all'ammontare delle risorse investite dal Lead Investor; (iii) alla percentuale di partecipazione al capitale delle Società Target e/o agli altri Strumenti di Investimento emessi dalla Società Target, e (iv) alla percentuale di partecipazione al capitale delle Società Target detenuta dal Lead Investor e/o agli altri Strumenti di Investimento emessi dalla Società Target e sottoscritti dal Lead Investor, a condizione che siano previste, a favore della Sezione Infrastrutture, prerogative di governance tali da garantire alla stessa un ruolo rilevante (anche nella forma di diritti di veto per certe materie ovvero obblighi di consultazione preventiva) nella definizione e implementazione delle modalità di *execution* e monitoraggio dei Progetti Target e che consentano una piena valorizzazione di mercato dell'investimento al termine del progetto e/o della concessione.

2.6 Resta inteso che tutti gli investimenti effettuati da Sezione Infrastrutture saranno caratterizzati da un orizzonte temporale di medio-lungo periodo allineato alle *best practices* di mercato ed in coerenza con il *business plan* oggetto di investimento e/o della durata dell'eventuale concessione del Progetto Target.

2.7 Per tutte le attività correlate agli Interventi (es. analisi e selezione degli Interventi, sottoscrizione degli Strumenti di Investimento, esercizio della Governance, disinvestimento) la Sezione Infrastrutture può avvalersi, congiuntamente con gli Operatori Privati o autonomamente, di advisors specializzati in operazioni infrastrutturali. I costi eventualmente sostenuti o da sostenersi da parte di SIMEST per le predette attività saranno oggetto di apposita regolamentazione ai sensi della Convenzione 394.

2.8 La Sezione Infrastrutture ha carattere di rotatività e, conseguentemente, gli Interventi proposti al Comitato dovranno identificare una chiara e perseguibile strategia di exit dall'investimento, con le relative tempistiche attese.

3. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

3.1 Gli Interventi devono rispettare cumulativamente i seguenti requisiti:

- (i) essere di minoranza in conformità a quanto previsto al Paragrafo 2.5 che precede, fermo restando che SIMEST e gli Operatori Privati possono detenere, congiuntamente, quote di maggioranza delle Società Target o, in ogni caso, essere, congiuntamente, gli investitori di maggioranza;
- (ii) essere realizzati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato di cui alla Sezione 4.2 della Comunicazione;
- (iii) essere realizzati in co-investimento con gli Operatori Privati;
- (iv) essere realizzati alle medesime condizioni applicate dagli Operatori Privati o comunque non deteriori;
- (v) i Progetti Target devono prevedere l'esecuzione all'estero di contratti di interesse strategico con il coinvolgimento necessario delle Filiere Produttive per un valore almeno pari agli importi investiti complessivamente nel Progetto Target dalla Sezione Infrastrutture, con un impegno su base *best effort* a raddoppiare la ricaduta verso le predette Filiere Produttive. Tale previsione potrà eventualmente essere rivalutata da SIMEST, caso per caso, anche in ragione della natura del Progetto Target. In tale ipotesi, SIMEST presenterà al Comitato, per relativa approvazione, la propria proposta di revisione del suddetto valore fornendo adeguate motivazioni a supporto.

3.2 Gli Interventi possono essere realizzati mediante l'acquisizione e/o la sottoscrizione o la prestazione, a seconda del caso, dei seguenti Strumenti di Investimento:

- (a) azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio delle Società Target;
- (b) finanziamenti soci;
- (c) obbligazioni emesse dalle Società Target (e/o altri strumenti emessi per la raccolta di supporto finanziario) cui siano associati diritti di conversione, parziale o totale, in azioni o quote del capitale della Società Target, a condizioni o criteri prefissati;
- (d) altri strumenti finanziari partecipativi cui di norma siano associati diritti di conversione parziale o totale in azioni o quote del capitale della società emittente e/o diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote del capitale (warrants) delle Società Target;
- (e) ulteriori strumenti finanziari partecipativi e/o ibridi, dai contenuti patrimoniali e amministrativi da definirsi di volta in volta;
- (f) contratti di opzione o altri strumenti o titoli che consentano l'acquisto e/o la sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati alle lettere (a), (c), (d) e (e) che precedono.

3.3 La durata degli Interventi è allineata alle best practices di mercato (fino a 10/25 anni) e deve essere coerente con il business plan oggetto di investimento.

3.4 L'esposizione massima della Sezione Infrastrutture per ciascun Intervento non può essere superiore a euro 15.000.000 (quindicimilioni).

- 3.5 L'esposizione complessiva, tempo per tempo in essere, della Sezione Infrastrutture nei confronti di uno stesso settore di investimento non può superare il 35% (trentacinquepercento) della dotazione iniziale della Sezione Infrastrutture.
- 3.6 L'esposizione complessiva, tempo per tempo vigente, della Sezione Infrastrutture per Paese di localizzazione dei Progetti Target, non può superare il 35% (trentacinquepercento) della dotazione della Sezione Infrastrutture.
- 3.7 Fermo restando quanto previsto dalla lettera (e) del Paragrafo 7.1, si evidenzia che non sono previste limitazioni geografiche per la realizzazione dei Progetti Target.

4. SETTORI DI INVESTIMENTO ESCLUSI

- 4.1 Gli Interventi non possono essere realizzati nei seguenti settori:
- (a) coltivazione, produzione, lavorazione, o distribuzione di tabacco e suoi derivati, laddove non impiegato con finalità medicinali;
 - (b) sviluppo o fabbricazione di prodotti e tecnologie che risultino vietate ai sensi del diritto internazionale applicabile e/o della Legge 185/90 e s.m.i. (incluse le c.d. armi controverse, ossia tra le altre quelle che hanno effetti indiscriminati e causano indebitamente danni e lesioni, e/o suoi componenti chiave, ossia componente critico necessario per il funzionamento dell'arma controversa e appositamente progettato a tale scopo) e, più in generale, società o altre entità la cui attività consista nel finanziamento, produzione e commercio di armi, armamenti, materiali di armamento (ossia materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia, ai sensi della legge 185/90 e s.m.i.) e beni a duplice uso (ai sensi del Regolamento UE 2021/821), salvo che tali imprese operino a supporto di programmi militari promossi o supportati dall'Unione Europea;
 - (c) gestione di casinò o imprese simili, giochi d'azzardo e scommesse, ovvero produzione e commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi;
 - (d) compravendita di oro e commercializzazione di metalli preziosi al dettaglio;
 - (e) produzione o commercializzazione di materiale pornografico e/o nel commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
 - (f) produzione e/o commercio di amianto o suoi derivati;
 - (g) ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi, in attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione e/o in attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;

- (h) nell'ambito del settore immobiliare, le sole attività aventi come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti *real estate* con finalità meramente speculative; sono pertanto ammissibili, a titolo esemplificativo, le attività nel settore immobiliare finalizzate a scopi sociali, quali gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare e/o edilizia sociale;
- (i) *trading*, ferma restando la possibilità per la Sezione Infrastrutture di investire in *take-private* non ostili e in pre-IPO;
- (j) ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione o applicazioni tecniche relative a soluzioni elettroniche, programmi, sistemi di dati elettronici o altre attività, che (i) siano finalizzati specificamente al supporto di qualsiasi attività di cui alle lettere da (a) a (i) del presente Paragrafo 4.1 o che (ii) siano specificamente volti a consentire di accedere illegalmente a reti di dati elettronici e/o scaricare illegalmente dati elettronici.

5. CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ TARGET

- 5.1 Possono beneficiare degli Interventi solo le Società Target che adottino modelli di gestione delle tematiche ESG coerenti con gli standard definiti da Lead Investor o, più in generale, allineate alle migliori pratiche di settore.
- 5.2 Le società che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche non possono essere qualificate come Società Target. Pertanto, non possono beneficiare degli Interventi le società che:
 - (a) siano attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
 - (b) non operino in conformità con i principi ispiratori dei cd. investimenti socialmente responsabili (*i.e.*: trasparenza, integrità e adeguatezza) secondo le linee guida delle associazioni internazionali degli operatori di settore;
 - (c) non diano garanzie del rispetto dei diritti umani o comunque manifestamente ledano detti diritti;
 - (d) nello svolgimento delle proprie attività utilizzano animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
 - (e) esercitano attività illecite;
 - (f) hanno legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o altro provvedimento definitivo o irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa applicabile;
 - (g) siano destinatarie di una sanzione interdittiva o altra fattispecie comunque assimilabile a quella di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di

provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato assimilabili a quelli previsti ai sensi del medesimo decreto, o si trovino in condizioni previste dalla legge applicabile quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;

(h) siano un ente ("**Soggetto**") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:

- destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("**Sanzione**") da parte dell'Unione europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("**Soggetti Sanzionati**"), inseriti nelle cd. Black list comunitarie e internazionali; o
 - localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo;
- (i) abbiano raggiunto, presentato, o siano in procinto di farlo, accordi di ristrutturazione del debito e/o qualsiasi forma di procedura stragiudiziale, giudiziale, concorsuale o che, in ogni caso, secondo il prudente apprezzamento di SIMEST non rispettino i necessari requisiti di equilibrio reddituale, economico e finanziario normalmente adottati dal mercato per operazioni di analoga natura.

6. CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI PRIVATI

6.1 Per poter operare in co-investimento con SIMEST nell'ambito degli Interventi, gli Operatori Privati:

- (i) non devono avere sede legale e/o essere istituiti in Paesi inclusi tra le giurisdizioni e soggetti non ammissibili o nella cosiddetta black list e/o grey list dei paesi a fiscalità privilegiata;
- (ii) non devono essere destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né di provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del medesimo decreto, e non devono trovarsi in condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- (iii) non devono avere legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

(iv) non devono essere un ente ("**Soggetto**") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:

- destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("**Sanzione**") da parte dell'Unione europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("**Soggetti Sanzionati**"), inseriti nelle cd. Black list comunitarie e internazionali; o
- localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

6.2 Nella selezione degli Operatori Privati, SIMEST deve valutare, tra l'altro:

- (i) la reputazione vantata dagli stessi nella realizzazione e gestione di opere infrastrutturali in contesti internazionali;
- (ii) l'expertise maturata nel settore oggetto della relativa proposta di investimento;
- (iii) la presenza di adeguati presidi di gestione delle tematiche ESG che assicurino il pieno rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali della persona, nonché la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile ispirandosi alle migliori prassi internazionali.
- (iv) il positivo *track record* nella strategia di investimento della Sezione Infrastrutture.

7. CRITERI PREFERENZIALI

7.1 Nell'ambito della politica di investimento di cui alle presenti Direttive e in conformità alle finalità previste dal legislatore, viene data priorità ai Progetti Target che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

- (a) siano realizzati in settori ad alto valore aggiunto con importanti ricadute su ambiti, prodotti, servizi e tecnologie di interesse per l'economia italiana;
- (b) siano caratterizzati da leva finanziaria sostenibile ed equilibrata e siano nello stadio "*ready to build*";
- (c) abbiano prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti o know how per i Partner Industriali e per le Filiere Produttive;
- (d) siano caratterizzati da un significativo potenziale di creazione del valore, una forte spinta agli investimenti con l'obiettivo di rafforzare la competitività dei Partner Industriali e con ricadute sulle Filiere Produttive superiori agli importi investiti complessivamente nel Progetto Target dalla Sezione Infrastrutture;
- (e) siano realizzati nella Penisola Arabica;

- (f) siano in grado di generare un impatto positivo sulla comunità locale, sull'ambiente e sull'ecosistema italiano, contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN SDGs).
- (g) siano correlati alla realizzazione di opere e infrastrutture:
 - (i) per la valorizzazione del settore agricoltura, *food*;
 - (ii) per la fruibilità e gestione efficiente dell'acqua;
 - (iii) per i settori *lifescience & healthcare*;
 - (iv) per i settori industriali *technologies e products*;
 - (v) per la generazione e trasporto efficiente di energie elettrica sia prodotta da fonti tradizionali che da fonti rinnovabili;
 - (vi) per l'economia circolare;
 - (vii) in ambito sanitario e sociale.

8. INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI POTENZIALI INVESTIMENTI

- 8.1 SIMEST, in qualità di Gestore del Fondo 394/81 e nel rispetto della propria autonomia e indipendenza nonché delle presenti Direttive, svolge le attività di individuazione e selezione dei potenziali Interventi anche avvalendosi, a titolo esemplificativo, delle *due diligence*, dei pareri e delle valutazioni svolte dagli Operatori Privati o da terzi consulenti per conto degli stessi.
- 8.2 Ai fini dell'individuazione e selezione dei potenziali Interventi, SIMEST provvede alla valutazione degli investimenti secondo le *best practices* di mercato, preliminarmente verificando se il potenziale Intervento sia funzionale al processo di internazionalizzazione delle Società Target.
- 8.3 L'attività di individuazione di potenziali Interventi può essere realizzata attraverso:
 - (i) sollecitazione dal mercato e la ricezione proposte di co-investimento da parte di Operatori Privati con strategia di investimento compatibile con la Sezione Infrastrutture;
 - (ii) scouting attivo da parte di SIMEST attraverso i propri canali relazionali e commerciali;
 - (iii) azioni di promozione con gli Operatori Privati;
 - (iv) interesse spontaneo manifestato a SIMEST da parte di Operatori Privati e/o Società Target oggetto di possibile Intervento;
 - (v) campagne di comunicazione *ad hoc* e attività di promozione sviluppate a livello istituzionale mediante partecipazione a convegni, riunioni, conferenze ed eventi di carattere istituzionale;
 - (vi) relazioni con associazioni settoriali, professionali e controparti finanziarie.
- 8.4 Nella selezione dei possibili Interventi, SIMEST tiene conto, tra l'altro, dei criteri di diversificazione del rischio, dell'andamento attuale e prospettico del mercato di riferimento, dell'impatto dell'Intervento sul coinvolgimento delle Filiere Produttive, dei competitors delle Società Target, delle caratteristiche dei Paesi di destinazione degli investimenti, della strategia di exit dall'investimento.

9. APPROVAZIONI DEL COMITATO

9.1 Il Comitato ha la piena potestà in merito alla definizione delle politiche di investimento e agli indirizzi generali degli Interventi e approva ciascun Intervento.

9.2 Ai fini dell'approvazione del Comitato, SIMEST svolgerà l'istruttoria dell'Intervento in conformità alle presenti Direttive e sottoporrà al Comitato - congiuntamente all'esito della predetta istruttoria, che dovrà contenere gli elementi di dettaglio dell'Intervento - una proposta che includa, tra l'altro: i) una valutazione approfondita dei fondamentali del business e delle caratteristiche del settore di riferimento; ii) l'analisi della coerenza, fattibilità e solidità del business plan; iii) le modalità per conseguire un aumento di valore; iv) evidenza del coinvolgimento delle Filiere Produttive ai sensi del Paragrafo 3.1 che precede, nonché v) l'identificazione di una chiara e perseguibile strategia di exit dall'investimento, con le relative tempistiche attese.

9.3 In conformità a quanto previsto al Paragrafo 12.2 che segue, il Comitato approva il disinvestimento dello Strumento di Investimento nelle singole Società Target.

10. MONITORAGGIO E REPORTING

10.1 Con riferimento a ciascun Intervento, SIMEST, anche in coordinamento e sinergia con il Lead Investor, eserciterà il monitoraggio nel continuo dell'andamento aziendale e dell'implementazione dei piani e delle strategie previste dal *business plan* oggetto dell'investimento. Tale monitoraggio svolto sarà oggetto di un reporting periodico almeno semestrale al Comitato, anche con riferimento a eventuali modifiche o integrazioni dei termini e condizioni dell'investimento che possano determinare un deterioramento del profilo di rischio o alterare significativamente l'Intervento e il relativo *business plan*.

10.2 SIMEST svolgerà altresì un monitoraggio di portafoglio degli Interventi, che rappresenterà di volta in volta anche le disponibilità residue della Sezione Infrastrutture, e che sarà oggetto di un reporting periodico almeno semestrale al Comitato.

11. GOVERNANCE DEGLI INVESTIMENTI

11.1 SIMEST, in coordinamento e sinergia con gli Operatori Privati, esercita la gestione attiva della Società Target nell'interesse della Sezione Infrastrutture.

11.2 La governance delle Società Target verrà esercitata, anche tenuto conto della normativa applicabile, in conformità al "principio delle medesime condizioni, o comunque non deteriori", rispetto agli Operatori Privati. In tale ambito, SIMEST sottoscrive Strumenti di Investimento che riconoscono alla stessa diritti amministrativi ed economici sostanzialmente simili o migliori rispetto a quelli degli altri Operatori Privati, allineando, pertanto, i propri interessi con quelli degli altri Operatori Privati e

assicurandosi la parità di trattamento in sede di disinvestimento e valorizzazione degli Strumenti di Investimento.

- 11.3 Per ciascuna operazione di investimento, SIMEST negozia tutti i diritti, da disciplinarsi statutariamente ovvero a livello parasociale, finalizzati al controllo, alla gestione, alla tutela e al disinvestimento dell'Intervento.
- 11.4 In particolare, gli accordi di investimento con gli Operatori Privati devono prevedere, ove possibile sulla base della normativa locale applicabile e degli accordi con altri eventuali investitori, tra l'altro:
- (i) la disciplina, se del caso congiunta, dei diritti amministrativi derivanti dagli Strumenti di Investimento sottoscritti, ivi incluse le decisioni concernenti la partecipazione ad assemblee, i diritti di informativa, l'esercizio del diritto di voto, la designazione di componenti degli organi sociali, l'impugnazione delle delibere;
 - (ii) la regolamentazione delle ipotesi di indennizzo o di esercizio di altri rimedi contrattuali connessi agli Interventi;
 - (iii) la definizione e il coordinamento della strategia stragiudiziale e giudiziale;
 - (iv) la disciplina del disinvestimento, ivi incluse le attività concernenti l'attivazione e la conduzione di meccanismi di *exit* (quali ad esempio esercizio dei diritti di co-vendita o recesso).
- 11.5 Previa approvazione da parte del Comitato, SIMEST può avvalersi degli Operatori Privati o di altri operatori specializzati, a condizioni economiche di mercato, in relazione all'esercizio dei diritti e delle attività indicate al Paragrafo 11.4. I costi eventualmente sostenuti o da sostenersi da parte di SIMEST per le predette attività saranno oggetto di apposita regolamentazione ai sensi della Convenzione 394.
- 11.6 Il Comitato valuta, su proposta di SIMEST, la nomina negli organi sociali delle Società Target di rappresentanti, dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità.

12. PROCESSO DI DISINVESTIMENTO

- 12.1 Le attività di disinvestimento seguono le strategie e le previsioni identificate durante la fase di investimento. Fermo restando i presidi contrattuali e le clausole tipiche di tutela delle minoranze (es. libera trasferibilità, covendita e trascinamento), variabili a seconda dello Strumento di Investimento sottoscritto e delle relative caratteristiche, le modalità di exit saranno in linea con le best practices di mercato tipiche di questa tipologia di operazioni.
- 12.2 Il disinvestimento delle partecipazioni nelle singole Società Target e/o negli altri Strumenti di Investimento è previsto entro 10/25 anni dal momento dell'investimento, a completamento del progetto industriale ed in linea con le consuete pratiche di mercato tipiche del settore di riferimento, e sarà in ogni caso soggetto all'approvazione del Comitato.

13. ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

- 13.1 SIMEST, anche d'intesa e con la collaborazione degli Operatori Privati, a cui può conferire apposito mandato e rilasciare le relative procure, cura l'attività del contenzioso, in ogni stato e grado di giudizio, nell'interesse della Sezione Infrastrutture per vicende connesse alla gestione degli Strumenti di Investimento, assumendone la rappresentanza giudiziale.
- 13.2 L'avvio di procedure giudiziali di recupero crediti e l'accettazione di eventuali accordi transattivi sono deliberati di volta in volta dal Comitato.”.